

17 novembre 2010

**ATTIVITA' AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO**  
**Aspetti del diritto del lavoro e contributi sociali**

**SOMMARIO**

**A. Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio**

1. Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio

**B. Adempimenti dell'Agente**

1. Iscrizione al Registro Imprese
2. Soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (D.Lgs n. 59 del 26/03/2010)
3. Requisiti per l'iscrizione alla Camera di Commercio

**C. Iscrizione all'Enasarco della Ditta Mandante**

1. Con stabile organizzazione
2. Senza stabile organizzazione

**D. Iscrizione all'Enasarco dell'agente/ rappresentante**

1. Modalità di iscrizione e modulistica

**E. Cosa dichiarare all'Enasarco**

1. Somme soggette a contribuzione Enasarco

**F. Tipologia di contribuzione Enasarco**

1. Contributo Fondo Previdenza
2. Contributo Fondo Assistenza
3. Contributo Fondo FIRR

**G. Come dichiarare**

**H. Modalità di pagamento**

**I. Indennità suppletiva di clientela**

**J. Procacciatore d'affari**

**K. Trattamento fiscale degli agenti**

## **A. Definizione Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio**

1. a) L'**agente di commercio** *promuove la conclusione di contratti* in una o più zone determinate in nome e per conto dell'impresa mandante
1. b) Il **rappresentante di commercio** *conclude contratti* in una o più zone determinate in nome e per conto dell'impresa mandante.

## **B. Adempimenti dell'Agente**

1. Per esercitare l'attività di Agente/Rappresentante di Commercio occorre presentare la "**Segnalazione Certificata di Inizio Attività**" (SCIA) in sostituzione della "Dichiarazione di Inizio Attività" (DIA). (*Legge 30 luglio 2010 n.122*).

La SCIA deve:

- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
  - essere trasmessa telematicamente in allegato al modello di Comunicazione Unica (ComUnica) e al modello di iscrizione al Registro Imprese (Mod. S1 se società - Mod. II se ditta individuale);
  - contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti morali e professionali (vedi B.3.)
2. L'attività di agente/rappresentante non è più subordinata all'iscrizione in un apposito ruolo (D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Tale decreto ha eliminato ruoli ed elenchi quale presupposto per l'avvio dell'attività;
  3. La soppressione del ruolo degli agenti/rappresentanti di commercio **non modifica in alcun modo i requisiti per l'accesso alle attività**, che, ove prescritti, restano quelli fissati dalla normativa tutt'ora vigente, quali i REQUISITI MORALI e PROFESSIONALI.

Per l'elencazione completa, si fa rinvio a quanto disposto dalle singole Camere di Commercio.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

[Legge n. 204 del 03/05/1985](#)

[D.M. 21/08/1985](#)

[D.M. 17/12/1986](#)

[Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 \(art. 74\)](#)

[Legge 30 luglio 2010 n. 122 \(art. 49 comma 4-bis\)](#)

[Legge 241/1990 \(art. 19 \) sostituito Legge 122/2010 \(dall'art. 49 comma 4-bis\)](#)

## **C. Iscrizione all'Enasarco della Ditta Mandante**

1. La ditta mandante con stabile organizzazione deve:

- procedere alla richiesta on-line del numero di posizione Enasarco, qualora la stessa non sia già iscritta;
- registrarsi sul sito della fondazione Enasarco ([www.ensarco.it](http://www.ensarco.it)) per l'abilitazione ai servizi on-line, tale iscrizione sostituisce il modello cartaceo 500/510;

2. La ditta mandante senza stabile organizzazione deve:

- procedere alla richiesta del numero di posizione Enasarco, tramite la presentazione cartacea dell'*atto di assunzione d'obbligo*(\*) e del *conferimento di mandato*:
- Mod. 611<sup>(\*)</sup> per gli agenti persone fisiche
- Mod. 611bis<sup>(\*)</sup> per gli agenti sotto forma di società di capitali (s.r.l./s.p.a.)
- Mod. 611ter<sup>(\*)</sup> per gli agenti sotto forma di società di persone (s.n.c./s.a.s.)

(\*)La firma del modello deve essere legalizzata dalla competente Autorità straniera o da una rappresentanza consolare italiana.

## **D. Iscrizione all'Enasarco degli Agenti / Rappresentanti**

1. a) La ditta mandante con stabile organizzazione deve entro 30 giorni dal conferimento del mandato:

- procedere all'iscrizione on-line dell'Agente, a seconda che l'agente operi in forma individuale o in forma di società di persone.
- Mod. 500 penta per gli agenti persone fisiche
- Mod. 510 ter per gli agenti sotto forma di società di capitali (s.r.l./s.p.a.)
- Mod. 510 penta per gli agenti sotto forma di società di persone (s.n.c./s.a.s.)

1. b) Per quanto riguarda la ditta mandante senza stabile organizzazione vedi punto C.2.

## **E. Cosa dichiarare all'Enasarco**

Si dichiarano tutte le somme riconosciute all'agente nel periodo di competenza: provvigioni, rimborsi spese a forfait, premi di produzione, indennità di mancato preavviso; restano escluse solo le vere e proprie anticipazioni e i rimborsi spese documentati.

Tali somme sono soggette sia alla contribuzione Enasarco, la cui percentuale varia a seconda che l'agente operi in forma individuale o in forma di società di persone

(Contributo Fondo Previdenza) o in forma di società di capitali (Contributo Fondo Assistenza), sia al FIRR (vedi punto F).

## **F. Tipologia di contribuzione Enasarco**

### **1. Contributo Fondo Previdenza**

Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone.

La percentuale del contributo è stabilita attualmente nella misura del **13,50%** (6,75% a carico della ditta mandante e 6,75% a carico dell'agente) con un minimale ed un massimale annuo. (\*)Vedi punto G

Attualmente i minimali ed i massimali sono i seguenti:

	<b>Plurimandatari</b>	<b>Monomandatari</b>
<b>MINIMALI</b>	396,00 €	789,00 €
<b>MASSIMALI</b>	15.810,00 €	27.667,00 €

### **2. Contributo Fondo Assistenza**

Il contributo assistenziale è dovuto in favore degli agenti che operano in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.).

E' a totale carico della ditta preponente.

Non vi è alcun limite di minimale o massimale.

Attualmente il contributo al Fondo Assistenza deve essere calcolato come segue:

<b>Importi Provvigionali annui</b>	<b>Aliquota contributiva</b>
Fino a €13.000.000,00	2%
Da € 13.000.000,01 a €20.000.000,00	1%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%
Da € 26.000.000,01 in poi	0,1%

### **3. Contributo Fondo FIRR**

Trattasi di accantonamento annuale a totale carico delle ditte preponenti calcolato come segue:

<b>Monomandatari</b>	<b>Plurimandatari</b>
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 € annui	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 € annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 € e 18.600,00 € annui	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 € e 9.300,00 € annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 € annui	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 € annui

## **G. Come dichiarare**

Si precisa che per tutte le dichiarazioni da presentare all'Enasarco, la ditta mandante deve preliminarmente procedere con la propria identificazione sul sito della fondazione Enasarco utilizzando i codici di accesso rilasciati durante la fase di iscrizione.

Per il contributo previdenziale (\*) e assistenziale, le scadenze per la presentazione delle distinte e per il pagamento sono le seguenti:

<b>Periodo contributivo</b>	<b>Scadenza</b>
1° trimestre	20 maggio
2° trimestre	20 agosto
3° trimestre	20 novembre
4° trimestre	20 febbraio dell'anno successivo

Per il FIRR, la scadenza per la presentazione della distinta e per il pagamento è compresa tra il 1° e il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

(\*) E' a carico della ditta preponente versare anche la percentuale dovuta dall'agente.

## **H. Modalità di pagamento**

- **RID:** modalità di pagamento valida solo per le ditte mandanti con stabile organizzazione; il modello per l'adesione é reperibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it) che, una volta compilato e firmato, deve essere inviato via mail all'Enasarco per l'attivazione;
- **Bonifico bancario:** modalità di pagamento alternativa al RID per le ditte con stabile organizzazione; unica modalità per le ditte estere senza stabile organizzazione.

Nel bonifico bancario occorre precisare:

- i propri dati identificativi (ragione sociale, n° di posizione Enasarco);

- il periodo di riferimento;
- il fondo di pertinenza

Copia del pagamento deve essere poi inviata alla Fondazione Enasarco.

## **I. Indennità suppletiva di clientela**

Nella base di calcolo sono comprese anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso di spese a forfait; restano pertanto escluse solo le vere e proprie anticipazioni e i rimborsi spese documentati.

Viene erogata direttamente dalla Ditta preponente.

Ha carattere risarcitorio; pertanto non è soggetta al contributo ENASARCO.

E' disciplinata sia dalla legge (art. 1751 c.c. – in recepimento dell'art. 17.2 della direttiva CEE 86/653) sia dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).

Diverse sono le modalità di trattamento:

- **Secondo le legge (art. 1751 c.c.):**

L'indennità è dovuta per i mandati di agenzia sia a tempo determinato che indeterminato, laddove ricorrano cumulativamente le seguenti due condizioni:

1. Condizione di apporto di clientela: la legge cita *“l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”*.

In sostanza, la legge considera il vantaggio che la Ditta mandante ricava, al momento della cessazione del rapporto, dal portafoglio clienti procurato dall'agente.

2. Condizione di equità: la legge cita *“il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”*.

In sostanza la legge tiene conto della perdita, in termini di provvigioni, che l'agente subisce dalla cessazione del rapporto.

Inoltre, secondo l'art. 1751 c.c. l'indennità NON è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per grave inadempienza dell'agente (c.d recesso per giusta causa);

- quando l'agente recede dal contratto senza giustificato motivo (es. infermità o malattia);

La legge inoltre non determina l'importo dell'indennità da riconoscere all'agente ma stabilisce solo un tetto massimo. *“il relativo importo non può superare una cifra pari ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione”*.

Molto importante è il comma 6° dell'art. 1751 che cita: *“le disposizioni dell'articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente” (\*vedi sotto)*.

- **Secondo gli Accordi Economici Collettivi (AEC):**

L'indennità è dovuta per i mandati di agenzia a tempo indeterminato e non è subordinata ad alcuna condizione ; spetta a prescindere che vi sia stato o meno, durante il rapporto un incremento della clientela o del fatturato (quindi risponde al solo requisito di equità previsto dall'art.1751 del Codice civile, ma non alle altre limitazioni in esso stabilite)

L'indennità non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente;

L'indennità è calcolata sulle provvigioni maturate secondo delle percentuali fisse.

Di fronte a questo rapporto controverso tra il 1751 e gli AEC, in caso di controversia tra le parti, la giurisprudenza ha stabilito che la disciplina dell'indennità di fine rapporto può essere derogata dagli accordi collettivi, purché ovviamente non a svantaggio dell'agente (vedi comma 6 art.1751).

In concreto, per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela occorre procedere, caso per caso all'esame della maggiore o minore convenienza dell'applicazione dell'una o dell'altra fonte normativa (disciplina codicistica o fonte contrattuale collettiva).

## **J. Procacciatore d'affari**

### **DEFINIZIONE**

1. Per "procacciatore d'affari" si intende colui che riceve da un'impresa, senza divenirne dipendente, né subirne il potere di direzione, l'incarico di promuovere contratti in suo nome.
2. L'attività di procacciatore d'affari consiste nel segnalare all'impresa preponente l'opportunità di stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito a tali contratti.

3. Trattasi di un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge.
4. Si distingue dall'agente/rappresentante di commercio, per l'occasionalità del rapporto con l'impresa proponente, non essendo legato a quest'ultima da un rapporto di tipo stabile.
5. Il procacciatore d'affari opera senza diritto di esclusiva per la zona di competenza e può svolgere la propria opera anche per conto di più imprenditori.
6. Il procacciatore d'affari è retribuito a provvigione ma, diversamente dall'agente / rappresentante di commercio, non gli è dovuto alcun compenso per gli affari che non abbia procacciato direttamente.
7. La figura del procacciatore d'affari non è prevista dal codice civile né da altre norme di legge. Dal punto di vista fiscale, essa è disciplinata dall'art. 25bis del dpr 600 del 29/09/1973.
8. In caso di prestazioni saltuarie e/o occasionali, non si iscrive nel Registro Imprese.

#### **MODELLI DA UTILIZZARE-DIRITTI DI SEGRETERIA-IMPOSTA DI BOLLO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE**

- **IMPRESA INDIVIDUALE:**

- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale

Diritti di segreteria:

- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00

Imposta di bollo:

- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00

L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell'impresa o modifica/cessazione dell'attività svolta presso la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta anche in caso di qualsiasi tipo di denuncia di attività svolta presso l'unità locale.

- **SOCIETÀ:**

- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l'unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso sede secondaria già esistente

Diritti di segreteria:



- pratica telematica € 30,00
- su supporto informatico (floppy-disk o cd rom) €50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa

Imposta di bollo:

- non dovuta

### **REQUISITI NECESSARI**

Non previsti

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Non prevista

## **K. Trattamento fiscale degli agenti**

Si riepilogano alcune delle caratteristiche contabili, fiscali, previdenziali dell'Agente di Commercio.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Regolamentazione:           | Art. 1742 e Art. 1752 del Codice Civile      |
| - Iscrizione Ufficio IVA:     | Si obbligatoria.                             |
| - Versamento IVA:             | Mensile o Trimestrale                        |
| - Detrazioni IVA:             | Si, spese di gestione; autovettura al 100%   |
| - Dichiarazione IVA annuale:  | Si. Presentazione contestuale al Mod.Unico   |
| - Contabilità:                | Semplificata o Ordinaria                     |
| - Imposizione fiscale:        | Ritenuta acconto 23% sul 50% provvigioni (*) |
| - Detrazioni IRPEF:           | Si, spese di gestione; autovettura all'80%   |
| - Regime dei Minimi (**):     | Esclusi per provvigioni >30.000€             |
| - Soggetto studi di settore:  | Si   |
| - Presentazione Mod.Unico:    | Si. Quadro G o F                             |
| - Oneri deducibili Mod.Unico: | Si. Quelli consentiti dalla legge            |
| - Dichiarazione IRAP:         | Si   |
| - Esclusione Irap:            | Si. Per Agenti senza autonoma organizzazione |

(\*) o sul 20% dell'ammontare delle provvigioni, qualora l'agente o rappresentante di commercio dichiarati alla casa mandante di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi collaboratori

### **CONTRIBUENTI "MINIMI"(\*\*)**

#### **• Requisiti:**

Gli agenti di commercio per rientrare nel regime fiscale dei contribuenti "minimi" devono rispettare i seguenti requisiti:

- aver fatturato nell'anno solare precedente provvigioni inferiori a 30.000€;
- non aver acquistato negli ultimi tre anni beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000€
- non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50 (ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare);

• **Agevolazioni:**

- Esclusione dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette
- Emissione delle fatture di provvigioni senza Iva
- Esclusione dai versamenti Iva
- Esclusione dagli Studi di Settore
- Esclusione dal versamento dell'Irap ed Addizionali
- Imposta sostitutiva del 20% sul reddito netto(ricavi-costi).

Gli Agenti di Commercio che adottano tale regime devono emettere fatture senza Iva riportando nella fattura la seguente descrizione:

**“Operazione effettuata ai sensi dell’Art.1, comma 100, Legge finanziaria 2008”**

**Inconvenienti:**

La **Convenienza** a tale regime deve essere valutata caso per caso a seconda delle situazioni personali dell'agente di commercio in quanto, nel caso di adesione, sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni che sono obbligatorie:

- Non è più possibile detrarre l'Iva sull'acquisto dell'autovettura,
- Non è più possibile detrarre l'Iva sui carburanti e sulle spese dell'autovettura,
- Non è più possibile detrarre l'Iva sui pedaggi autostradali,
- Versare la rettifica Iva di cui Art.19 Bis DPR.633 per gli acquisti di beni strumentali

N.B.: In caso di superamento del limite dei 30.000€ del volume d'affari, dall'anno successivo si applica il regime Iva normale. Se in corso d'anno si supera invece la soglia di 45.000€, il regime Iva normale deve essere applicato da subito e deve essere pagata anche l'Iva sul totale del volume d'affari dell'anno in corso regolarizzando così tutti i trimestri precedenti.

*MAURO MICHELINI con la collaborazione di Serena Policino e Lisa Lombardi*

Studio Mauro Michelini